

ORIGINALE

**COMUNE DI ADRO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

C.A.P. 25030 – Cod. Fisc. 82000850170

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 46 R.V.**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E  
DETERMINAZIONE DELL'ALIUOTA PER L'ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici addi 27 del mese di Novembre con inizio alle ore 20,30 nella sala riservata per le riunioni,

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero per l'argomento in oggetto:

01. ROSA PAOLO	PRESENTE
02. ANTONELLI LORENZO	PRESENTE
03. GALLI PATRIZIA	PRESENTE
04. FALCONI MARIATERESA	PRESENTE
05. BOLIS ALESSANDRO	PRESENTE
06. RINALDI FRANCESCO ARTURO	PRESENTE
07. MARCHETTI IVANA	PRESENTE
08. UBERTI SILVANO	PRESENTE
09. RUGGERI EUGENIO	ASSENTE
10. FENAROLI FABIO	PRESENTE
11. CASALI GIANMARIO	PRESENTE
12. GANDOSSI MARINO	PRESENTE
13. BARISELLI RENATO	PRESENTE
14. MASNERI BORTOLINO	PRESENTE
15. BELLOLI LUCA	PRESENTE

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Reggente Cacioppo Dr. Andrea.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Antonelli Lorenzo, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2013.**

VISTA la proposta di deliberazione il cui schema è agli atti del Consiglio Comunale;

ATTESO che per gli interventi dei consiglieri comunali si rimanda alla registrazione fonica della seduta, il cui cd è conservato presso apposito armadio ignifugo nell'Ufficio del Segretario Comunale;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- RICHIAMATO il D.Lgs n. 360/1998 e s.m.i. che ha istituito l'addizionale comunale e provinciale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- RICHIAMATO l'art 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs succitato i Comuni possono deliberare un'aliquota variabile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale entro il limite dello 0,8%;
- CONSIDERATO che il Decreto legge n. 138/11 ha abrogato l'art. 5 del decreto n. 23/2011 prevedendo che la sospensione del blocco dell'aumento delle tariffe non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- DATO ATTO altresì che il medesimo articolo 1 comma 11 del Decreto legge 138 del 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 13 comma 16 del Decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, ribadisce che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- DATO atto che il comune non ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF negli esercizi precedenti;
- RICHIAMATO l'art.1 comma 169, della L 296/2006 (finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- VERIFICATO che, per raggiungere gli equilibri di bilancio in termini finanziari e di patto di stabilità interno, e considerata l'entità dell'ulteriore manovra finanziaria prevista dalla legge 135/2012 "Spending review", che prevede nuovi tagli ai trasferimenti agli enti locali, occorre istituire l'addizionale IRPEF;

- VERIFICATO inoltre che, dalle basi imponibili fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze riferite all'annualità 2011, e rapportandole al 2013 in considerazione della contrazione economica attuale, il rispetto delle condizioni di cui sopra può essere raggiunto attraverso l'istituzione dell'addizionale comunale per l'anno 2013 con un'aliquota pari allo 0,5% e con una fascia di esenzione per i redditi inferiori a 10 mila euro, avvertendo che comunque non si darà luogo a riscossione allorché l'addizionale dovuta non risulti superiore ad euro 12,00;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 360/98, così come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- Visti gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile di P.O. dell'Area Amministrativo – Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
- EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, come segue:
 

Amministratori n. 15	
Presenti	n. 14
Assenti	n. 1 (Ruggeri)
Non votanti	n. /
Astenuti	n. 5 (Casali – Gandossi – Bariselli – Masneri – Belloli)
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. /

La proposta è approvata con voti n. 9 favorevoli, n. / contrari, n. 5 astenuti;

### **DELIBERA**

1. DI ISTITUIRE, per i motivi in premessa, l'addizionale comunale all'IRPEF;
2. DI DETERMINARE a decorrere dall'anno 2013, l'aliquota della stessa nella misura dello 0,5%;
3. DI DETERMINARE altresì un fascia di esenzione per i redditi inferiori a 10 mila euro;
4. DI INCARICARE la responsabile di P.O. dell'Area Amministrativo – Finanziaria alla pubblicazione della delibera, così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti;
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR sezione di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

ATTESA l'urgenza di provvedere a dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, come segue:

Amministratori n. 15

Presenti n. 14

Assenti n. 1 (Ruggeri)

Non votanti n. /

Astenuti n. 5 (Casali – Gandossi – Bariselli – Masneri – Belloli)

Favorevoli n. 9

Contrari n. /


La proposta è approvata con voti n. 9 favorevoli, n. / contrari, n. 5 astenuti;

### DELIBERA

6. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
CACIOPPO DR. ANDREA



IL VICE SINDACO  
ANTONELLI LORENZO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE .

Adro, 29 NOV 2013

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 29 NOV 2013 (Rep. 458).



IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE  
Mutti Maria Eggle

---

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29 NOV 2013
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza Comunale, li 29 NOV 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
CACIOPPO DR. ANDREA



---

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR di Brescia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.